

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°41 in data 07-08-14

SETTORE FINANZIARIO

SETTORE FINANZIARIO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2014.

Comune di Sant'Olcese
(Provincia di Genova)

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze della residenza comunale convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica..

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

BOERO MATTEO	P	PITTALUGA GIANLUIGI	P
DANTE SARA	P	POGGI FLAVIO	P
LANZAVECCHIA MARIA GRAZIA	A	SANNA ARMANDO	P
LOTTICI SIMONA	P	TADDEO GABRIELE	P
MARIN SIMONE	P	TRUCCO ENRICO	P
PEDULLA' LISA	P	VIOLA ELENA	P
PICCO PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal Segretario dott. DE REGE CLOTILDE

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarita' contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarita' tecnica

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, **Enrico Trucco**, in qualità di relatore, che precisa: "Prima di conoscere appieno le condizioni del bilancio del Comune per il 2014 avevamo la speranza di poter migliorare le aliquote, ma purtroppo il taglio del gettito della I° casa da parte dello Stato ha reso ciò impossibile, non abbiamo potuto far altro che contenere gli aumenti."
- visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n° 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- visto l'art. 1, comma 703, della L. n° 147/2013 il quale stabilisce comunque che "*l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU*";
- visto l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n° 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n° 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n° 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. n° 147/2013;
- viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs n° 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n° 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. n° 147/2013;
- viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs n° 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n° 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n° 201/2011;
- visto l'art. 9 del D.L. n° 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n° 213/2012;
- visto l'art. 1, comma 380, della L. n° 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. n° 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n° 201/2011;
 - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. n° 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n° 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n° 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01.01.2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. n° 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014:
 - l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011, n° 201;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. n° 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- visto altresì l'art. 52 del D.Lgs n° 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs n° 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n° 147/2013;
- richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
 - il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
 - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
 - il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;
- esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 3DF del 18 maggio 2012;
- preso atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n° 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- vista la delibera C.C. n° 22 del 23.07.2013 con la quale sono state approvate per l'anno 2013 le seguenti aliquote:

	Aliquote	Detrazione €
- Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,6 per cento	200,00
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,6 per cento	200,00
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	0,6 per cento	200,00
- Aliquota per abitazione principale e pertinenze possedute da persone dichiarate invalide al 100% che percepiscono assegno di accompagnamento, e con un reddito non superiore a € 20.000,00 lordi annui	0,4 per cento	200,00
- Aliquota ordinaria	0,9 per cento	----
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2 per cento	----

- dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n° 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. n° 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs n° 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23 dicembre 2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n° 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n° 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. n° 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n° 5/DF del 28 marzo 2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. n° 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

- esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 3/DF del 18 maggio 2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n° 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

- richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, è possibile rideterminare le aliquote e la detrazione a relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) da applicare per l'anno 2013 secondo il seguente prospetto:

	Aliquote	Detrazione €
- Aliquota abitazione principale e pertinenze	Esente	---
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	Esente	---
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	Esente	---
- Aliquota ordinaria	0,95 per cento	
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente	

- preso atto del differimento al 28.02.2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014: Decreto Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n° 302 del 27.12.2013, e successivamente prorogato al 30.04.2014 con Decreto Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n° 43 del 21.02.2014;
- vista l'ulteriore proroga del termine di approvazione al 31.07.2014: art. 2bis del D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n° 68, pubblicata sulla G.U. n° 102 del 05.05.2014;
- vista l'ulteriore proroga del termine di approvazione al 30.09.2014 concessa con Decreto Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicata sulla G.U. n° 169 del 23.07.2014;
- vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n° 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;
- visto il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", adottato con propria deliberazione n° 40 del 07.08.2014;
- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- uditi gli interventi:

Marin: ci sono degli evidenti paradossi nell'impianto dell'imposta, ad esempio il proprietario di un immobile che risiede all'estero è esente dall'IMU mentre non lo è il familiare che utilizza l'immobile in comodato d'uso.

Trucco: tutte le proposte sono lecite, abbiamo discusso a lungo a proposito del comodato d'uso a figli e altri parenti, abbiamo fatto delle simulazioni, ma la minore entrata avrebbe determinato un aumento dell'aliquota base.

Marin: esprime una dichiarazione di voto contrario per le motivazioni già evidenziate nel suo intervento.

- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con voti 9 favorevoli e 3 contrari (Marin, Poggi e Viola), essendo dodici i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

1°) di approvare, per l'anno 2014 le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come segue:

	Aliquote	Detrazione €
- Aliquota abitazione principale e pertinenze	Esente	---
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	Esente	---
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	Esente	---
- Aliquota ordinaria	0,95 per cento	
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente	

2°) di stimare in € 1.579.403,42 il gettito IMU derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

3°) di introitare l'entrata derivante al cap. 155 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

3°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

4°) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il suesteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e questi, concordando, con separata votazione approva con voti 9 favorevoli e 3 contrari.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BOERO MATTEO

Il Segretario
F.to DE REGE CLOTILDE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18-09-2014 al giorno 02-10-2014 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese, li 03-10-2014

Il Funzionario inc.
F.to BONICELLI PATRIZIA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant'Olcese, li

Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA